



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 13 del 29/02/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMM. 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ANNO 2024 – PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 19:00, presso la sede comunale di Via San Marco 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MORGANI SERENA	Sindaco	SI
BOLDINI MATTEO	Vice Sindaco e Assessore	SI
BONOMELLI ALESSANDRO	Assessore	NO

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - ANNO 2024 – PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026
- con deliberazione di C.C. n. 41 del 30/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di G.C. n. 113 del 30/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane;
- l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

- ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
 - a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purchè il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e

pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al comma 861 dispone che:
 - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
 - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
 - limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- al comma 863 dispone che:
 - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
 - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
- al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
 - non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
 - non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti –

sezione delle autonomie, evidenzia che *“il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall’art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l’anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”*;

Considerato che l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78 del 29 marzo 2020, *“il fondo da appostare in bilancio rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all’amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo”*;
- tale soluzione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l’intero esercizio, alimentano il Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - l’ente presenti nell’anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest’ultimo, considera anche le fatture scadute nell’esercizio e non pagate.
 - l’ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all’ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell’anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell’anno, l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
 - l’ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l’abrogazione del comma 857 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l’anticipazione di liquidità;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che:

- l’Ente al 31/12/2023 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 214,59 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2022 pari ad € 0,00 e pertanto, pur non

rispettando la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/2023 pari ad € 214,59 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad € 2.341.615,61;

- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni -8 quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto avendo rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 non è soggetto all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 5%;

Dato atto pertanto che l'Ente non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2024 di alcun importo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto della verifica condotta dall'Organo di Revisione con proprio verbale n. 2 del 21/02/2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto:

1.1 del rispetto delle condizioni di cui:

- alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023, pari a giorni -8, quindi rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;
- al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

1.2 del mancato rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2023, pari ad € 214,59, rispetto a quello dell'esercizio 2022 pari ad € 0,00, ma pur non rispettando tale condizione il debito commerciale residuo scaduto rilevato al

31/12/2023, pari ad € 214,59 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad € 2.341.615,61;

- 2 di dare atto che l'Ente, avendo rispettato le condizioni di cui al punto precedente, non deve provvedere a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali dell'anno 2024 di alcun importo;
- 3 di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art.49 comma 1 e 2 del TUEL – D.Lgs 18.08/2000, n.267;
- 4 di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023;
- 5 di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05/03/2024 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*). **N. 62/2024**

Lì, 05/03/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 30/03/2024 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 05/03/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Savio dell'Adamello, 12/03/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini



